



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000100
DATA: 29/03/2023 16:13
OGGETTO: Non applicazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dello stralcio automatico parziale previsto dall'art. 1, commi 227-229-bis, Legge n. 197/2022

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

Su proposta di Stefano Masini - Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-06-05]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO Processi Amministrativi dell'Accesso (SC)
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- UO Amministrativa DSP (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DEL10000100_2023_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Ferro Giovanni; Masini Stefano; Roti Lorenzo	58DF8B81C082986A129690D7DBA758018 481733254F3BFAABF465194579A643F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Non applicazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dello stralcio automatico parziale previsto dall'art. 1, commi 227-229-bis, Legge n. 197/2022

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato l'art. 1, commi da 227 a 229-bis della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che detta disposizioni in materia di stralcio "parziale" delle cartelle, e precisamente:

- comma 227: «... relativamente ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti »;
- comma 228: «Relativamente alle sanzioni amministrative [...], le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute »;
- comma 229: «Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali »;



- comma 229- *bis*, aggiunto dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. “Milleproroghe”), per la parte che dispone la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” e trasmettere il relativo provvedimento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) via pec all’indirizzo comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it, unitamente al modulo, debitamente compilato, messo a disposizione dalla stessa sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

Considerato che:

- l’adozione da parte dell’Azienda della delibera di non applicazione delle disposizioni suindicate relative allo stralcio “parziale” consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi (cd. “rottamazione delle cartelle”) affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio “parziale” previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non comporta l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto, a differenza dello stralcio di cui al comma 231 che comporta, invece, il versamento da parte del debitore delle somme dovute a titolo di capitale, spese di notifica ed eventuali spese per le procedure esecutive;
- oltre al potenziale impatto negativo sugli incassi delle procedure coattive di riscossione in corso, occorre tenere conto anche delle complessive esigenze di equità e imparzialità nei confronti dei soggetti che hanno già estinto il proprio debito relativo alle cartelle oggetto del presente provvedimento;

Richiamata la L.R. 20 ottobre 2003, n. 21, che istituisce l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna accorpando le ex Aziende Usl di Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Città;

Preso atto che per l’ex Azienda Usl Bologna Nord risultano ancora al 1° gennaio 2023 dei carichi rientranti nel perimetro dello stralcio di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di deliberare per l’Azienda Usl di Bologna e per l’ex Azienda Usl Bologna Nord, ai sensi dell’articolo 1, comma 229, della Legge n. 197/2022 e tenuto conto della proroga di cui al comma 229-bis, la non applicazione dello stralcio automatico parziale dei carichi prevista dall’art. 1, commi 227 e 228, della citata legge;

Delibera



per le motivazioni espresse in premessa:

1. di avvalersi della facoltà di non applicare lo stralcio automatico parziale delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, ai sensi dell'art. 1, commi 227 e 228, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) e ss.mm.ii., relative ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, così come previsto dai commi 229 e 229- *bis* della medesima legge, per l'Azienda Usl di Bologna (cod. ente 42054) e per l'ex Azienda Usl Bologna Nord (cod. ente 41576);
2. di trasmettere il presente atto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) via pec all'indirizzo comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, unitamente al modulo, debitamente compilato, messo a disposizione dalla stessa sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, entro il termine previsto del 31 marzo 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Azienda dell'approvazione del presente atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Elena Azzaroli